



**CIRCOLARE N 358**

Pistoia, 04/03/2024

**A TUTTI I DOCENTI  
A TUTTI GLI ALUNNI  
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI  
ALUNNI  
AI COLLABORATORI  
SCOLASTICI**

**p.c. AL DSGA  
Dott.ssa Federica Marino  
AI SITO WEB**

**OGGETTO: PROTOCOLLO ANTIFUMO**

Si allega alla presente circolare il protocollo in oggetto invitando Docenti, Alunni e Famiglie a prenderne attenta visione.

Seguiranno le nomine dei docenti preposti

Si confida nell'abituale collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Elena Pignolo**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)



Luigi



Einaudi



Pistoia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



Istituto certificato per la Qualità  
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

## NORMATIVA DIVIETO DI FUMO

La sanzione per il divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Gli “enti non statali”, come le scuole che dipendono dalle regioni, richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

**In caso di trasgressione al divieto, si provvede alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità, si procede a comminare l'ammenda, consegnando al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento, ovvero il suddetto F23, e la seconda e terza copia del verbale all'ufficio di segreteria;**

**L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.**

In caso di rifiuto da parte del trasgressore a fornire le generalità o di allontanamento volontario dello stesso, questi viene identificato tramite eventuali testimoni. Sul verbale si appone la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e/o si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale” (aggravante).

Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

Si provvede quindi alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R: sarà quindi addebitato, oltre alla sanzione, il costo delle spese postali.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere al verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale), ma se non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura



della scuola. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, **al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.**

#### **AVVERTENZA:**

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"

#### **La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.**

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550). È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).



Luigi



Einaudi



**Pistoia**

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



Istituto certificato per la Qualità  
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed  
erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione  
Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

**L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.**

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.



**DOCUMENTAZIONE:**

**1 )Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo**

Processo verbale n. .... del.....  
L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle ore .....  
circa  
nei locali del ..... sede di Via ..... Comune di .....  
....., il sottoscritto ....., in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che: il sig. /la sig.ra/l'alunno/a nat.... a..... (.....) il..... e residente a ..... (.....), via ..... n. .... documento d'identità ..... ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto..... ( e' NECESSARIO RIPORTARE: DOVE SI TROVAVA; COME E' AVVENUTA LA RILEVAZIONE DELL'ILLECITO; ORARIO

*Eventualmente:*

*Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:*

*Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € ..... che potrà essere pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune istruzioni. (SOLO SE RICHIESTO ) Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:*

.....  
.....  
.....

*Il trasgressore*

*Il verbalizzante*



## 2) FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto della Provincia di .....

Sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Prof.Prof.ssa/Collaboratore (Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995) – oppure- Dal Dirigente Scolastico.....

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

## 3)FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

Al Sig. Prefetto Della provincia di.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. .... del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995. Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico



Luigi



Einaudi



**Pistoia**

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari



Istituto certificato per la Qualità  
ISO/UNI EN ISO 9001:2015 Cert. n. IT04/1286 - Progettazione ed  
erogazione di servizi di formazione e di orientamento - Settore EA:37

Agenzia Formativa accreditata da Regione  
Toscana con codice di accreditamento n. IS0086

### **Alcune norme di riferimento**

La normativa, in questi anni, si è concentrata molto nella tutela della salute dei non fumatori, appare utile farne un excursus.

Art. 32 della Costituzione: tutela della salute come diritto fondamentale della persona  
Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69

Direttiva PCM 14/12/1995

Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004

Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318

Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005

Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20

Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003

DPCM 23/12/2003

Legge finanziaria 2005

Decreto Legislativo 81/2008

CCNL scuola

D.L.n.81 del 9-04-2008

Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013